

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 24 dicembre 2018



AMBIENTE

Italia Oggi Sette	24/12/18	P. 44	A OGNI SCARTO IL CORRETTO RICICLO	HASSAN ROBERT	1
-------------------	----------	-------	-----------------------------------	---------------	---

APPALTI PUBBLICI

Sole 24 Ore	24/12/18	P. 23	PER LAVORI E PROGETTI PAROLA AI GRANDI ENTI	BARBIERO ALBERTO	2
-------------	----------	-------	---	------------------	---

CASSE PREVIDENZIALI

Italia Oggi Sette	24/12/18	P. 1	AD APRIRE O RAFFORZARE LO STUDIO EI PENSANO LE CASSE PROFESSIONALI	D'ALESSIO SIMONA	3
-------------------	----------	------	--	------------------	---

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Italia Oggi Sette	24/12/18	P. 8	E-FATTURE A PERIMETRO RIDOTTO E TOLLERANZA SUI PRIMI ERRORI	RICCA FRANCO	5
-------------------	----------	------	---	--------------	---

FISCO

Italia Oggi Sette	24/12/18	P. 6	TASSE RIDOTTE SU UTILI REINVESTITI IN MACCHINARI E OCCUPAZIONE	LENZI ROBERTO	7
-------------------	----------	------	--	---------------	---

FORMAZIONE

Italia Oggi Sette	24/12/18	P. 7	BONUS FORMAZIONE ANCHE PER IL 2019		9
-------------------	----------	------	------------------------------------	--	---

GEOMETRI

Sole 24 Ore	24/12/18	P. 12	SEMPRE PIU' GEOMETRI SPECIALIZZATI NEL FISCO	NARIELLO FRANCESCO	11
-------------	----------	-------	--	-----------------------	----

MERCATO DEL LAVORO

Italia Oggi Sette	24/12/18	P. 45	PARTE IL TRENO DEL LAVORO	ROTA LAURA	12
-------------------	----------	-------	---------------------------	------------	----

MERCATO IMMOBILIARE

Sole 24 Ore	24/12/18	P. 1	NEI CANTIERI FANTASMA 300MILA CASE BLOCCATE DA MILANO A BARI		13
-------------	----------	------	--	--	----

PROFESSIONI

Sole 24 Ore	24/12/18	P. 1	LE REGOLE PER LAVORARE IN UN ALTRO PAESE UE	AQUARO DARIO	15
-------------	----------	------	---	--------------	----

RICERCA

Sole 24 Ore	24/12/18	P. 1	INIZIA DAL MAROCCO L'EXPORT DELLE UNIVERSITA' ITALIANE	BRUNO EUGENIO	18
-------------	----------	------	--	---------------	----

DETRAZIONI

Italia Oggi Sette	24/12/18	P. 9	LA DETRAZIONE E' SEMPLIFICATA		20
-------------------	----------	------	-------------------------------	--	----

FLAT TAX

Italia Oggi Sette	24/12/18	P. 2	FORFAIT E FIAT TAX, PLATEA VARIABILE	POGGIAMI FABRIZIO G.	21
-------------------	----------	------	--------------------------------------	-------------------------	----

Italia Oggi Sette	24/12/18	P. 3	CEDOLARI, EFFETTO A LUNGO RILASCIO	MANDOLESI GIULIANO	23
-------------------	----------	------	------------------------------------	-----------------------	----

Competenze tecniche e comportamentali per i professionisti addetti al trattamento

A ogni scarto il corretto riciclo

Esperti nello smaltimento a protezione dell'ambiente

Pagina a cura
DI ROBERT HASSAN

La raccolta, il trattamento, lo stoccaggio intermedio e la fornitura di materiali allo scopo di economizzare risorse e di preservare il nostro ambiente rivestono un ruolo capitale per l'economia e la società. L'importanza sempre crescente di questo aspetto ha determinato la necessità di avere a disposizione figure professionali sempre più specializzate. Si tratta soprattutto di operatori nell'ambito del riciclo che operano in maniera orientata ai clienti e che sanno quali materiali sono riutilizzabili e vengono lavorati nelle loro aziende. Prendono in consegna tali materiali, li separano e li immagazzinano a regola d'arte. Dopo il trattamento con attrezzi e macchine, li caricano su mezzi di trasporto in modo sicuro. Devono saper comprendere le correlazioni di base all'interno del settore e dell'azienda e, per svolgere e documentare i loro lavori autonomamente, utilizzano in modo mirato strumenti e tecniche adeguate. Mediante il trattamento e la reintegrazione di materiale di riciclaggio nel ciclo di produzione e attraverso lo smaltimento professionale di prodotti di scarto, forniscono un importante contributo a favore dell'ambiente. Queste figure proteggono la salute mediante l'impiego sicuro di strumenti, apparecchi, macchine e impianti, nonché utilizzando l'equipaggiamento personale di protezione e badando alla propria sicurezza e a quella dei colleghi. Questo ruolo deve osservare le prescrizioni in materia di sicurezza, eventuali prescrizioni assicurative e le disposizioni aziendali e deve essere in grado di riconoscere i materiali ricevuti utilizzando metodi vi-

Le caratteristiche		
Mansioni principali	Competenze tecniche	Studi e retribuzione
Opera in maniera orientata ai clienti e sanno quali materiali sono riutilizzabili e vengono lavorati nelle loro aziende	Deve conoscere l'importanza della sicurezza sul lavoro e i suoi pericoli	Ingegneria Energetica, Ingegneria per l'ambiente e il territorio, Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell'ambiente
Prende in consegna tali materiali, li separa e li immagazzina a regola d'arte	Deve essere in grado di riconoscere i materiali ricevuti utilizzando metodi visivi, meccanici, fisici, chimici e biologici	Per profili junior dai 28mila euro lordi annui, fino ad arrivare a 40-45mila euro per profili con un'importante esperienza alle spalle

sivi, meccanici, fisici, chimici e biologici. Allestisce documenti di consegna e accompagnatori professionali, conosce il flusso dei materiali ed è in grado di assegnare ciascun materiale riciclabile ricevuto alle diverse tipologie di smistamento e di trattamento all'interno dell'impresa. Esegue inoltre autonomamente e secondo criteri di economicità i processi operativi, lavora secondo i sistemi di gestione della qualità e di protezione dell'ambiente disponibili nell'impresa o secondo le direttive della stessa, esegue autonomamente semplici lavori di manutenzione e di riparazione sulle macchine e gli impianti. Deve conoscere l'importanza della sicurezza sul lavoro e i suoi pericoli. La laurea è senz'altro richiesta: meglio se in Ingegneria (Ingegneria Energetica, Ingegneria per l'ambiente e il territorio, Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell'ambiente). Si richiede, oltre alle competenze tecniche, anche e soprattutto competenze sociali e personali, in quanto consentono ai riciclatori ambientali di affrontare le sfide che si presentano nelle situazioni di comunicazione e di

lavoro di squadra in modo sicuro e consapevole. La retribuzione parte per profili junior dai 30 mila euro lordi annui, fino ad arrivare a 40-45 mila euro per profili con un'importante esperienza alle spalle. Per svolgere questo lavoro servono soprattutto competenze di alto livello, un forte e sensibile orientamento verso il rispetto dell'ambiente e della natura.

Il trattamento dei residui quindi è un'attività in crescita: viene prodotta energia rinnovabile non solo dal sole e dal vento, ma anche dalla spazzatura. Il risultato si deve ai gas prodotti dai rifiuti organici e ai termovalorizzatori che bruciano l'immondizia, oltre alle nuove materie prime generate dal riciclo di plastica, carta, vetro, metallo, componenti elettronici e dalla recente filiera dei pneumatici che promette un buon sviluppo. Allo stesso tempo, si aprono nuovi scenari per le ex municipalizzate che gestiscono la raccolta e il trattamento dei rifiuti urbani: alcune sono inedite in questo campo, come il marketing e la manutenzione preventiva, altre sono già presenti, ma di ultima generazione, come il responsabile della

gestione rifiuti o dei sistemi di accumulo dei gas. Si sta dunque sviluppando una cultura dei rischi aziendali non solo interni, ma anche esterni legati all'ambiente. Per questo servono figure trasversali che coordinino i diversi aspetti del problema.

In tempi di green economy l'addetto al riciclo sarà un ruolo sempre più importante negli Stati Uniti ma anche in Italia alcune grandi tragedie ambientali hanno fatto crescere la sensibilità nell'opinione pubblica. La legislazione in materia in Italia esiste e di lunga data, ma i controlli necessari sono ancora scarsi. Le aziende quando intravedono le opportunità di sviluppo fanno gli investimenti necessari ed oggi cominciano ad inserire specialisti capaci di migliorare l'intero processo di ritiro, trasporto, trattamento, smaltimento e recupero. In sintesi, la nuova sensibilità dei cittadini spinge le aziende e le istituzioni a dotarsi delle competenze necessarie, non solo per risolvere problemi emergenti, ma anche per costruire elementi distintivi e vantaggi competitivi duraturi nel tempo.

APPALTI

Per lavori e progetti parola ai grandi enti

Da 150mila euro, affidamenti alle centrali uniche di Città, Province e capoluoghi

Alberto Barbiero

I Comuni non capoluogo devono affidare gli appalti di lavori di valore superiore a 150mila euro facendo ricorso dal 1° aprile 2019 alle centrali di committenza presso le Province, le Città metropolitane o i Comuni capoluogo. Ma se queste non riescono ad avviare la procedura entro 180 giorni, si potrà ricorrere ad altre centrali di committenza.

Dopo un complesso andirivieni di regole, si chiude così la partita della manovra sui moduli aggregativi per gli appalti per l'affidamento dei lavori pubblici e dei servizi di progettazione.

Il termine dei 180 giorni potrà essere superiore nei casi di progettazioni che comportino attività di particolare complessità, ma in queste situazioni la centrale di committenza dovrà motivare adeguatamente l'allungamento dei tempi per l'indizione della gara e in ogni caso dovrà determinare il termine entro il quale il bando sarà pubblicato.

La disposizione non fornisce ulteriori precisazioni sulle procedure semplificate nella fascia entro un milione di euro indette in base all'articolo 36 del Codice. Ma in quei casi l'avvio effettivo della gara si ha con l'invio della lettera di invito, che dovrà quindi essere inteso come il termine finale di attivazione del percorso di affidamento.

Le nuove regole obbligano i Comuni non capoluogo a ricorrere alle centrali di committenza che siano state costituite dalle province e dalle città metropolitane, che possono essere individuate anche nei modelli organizzativi delle stazioni uniche appaltanti, già at-

tivate da molti enti di area vasta, seppure con differenti livelli di efficienza operativa.

Le amministrazioni comunali di minori dimensioni, inoltre, potranno soddisfare l'obbligo ricorrendo anche alle centrali di committenza istituite dai Comuni capoluogo, i quali sono ora chiamati (qualora non lo abbiano già fatto) a sviluppare questo modulo aggregativo.

La disposizione contenuta nel disegno di legge di bilancio 2019 non elimina le centrali uniche di committenza già costituite da molti Comuni non capoluogo, ma ne limita l'attività alla gestione degli appalti di valore superiore alle soglie comunitarie per le acquisizioni di beni e servizi.

Tuttavia le centrali uniche costituite dai Comuni non capoluogo rientrano in gioco nella gestione delle gare per appalti di lavori e di servizi di progettazione di valore superiore ai 150mila euro in due ipotesi: quando presso la Provincia, la Città metropolitana o il Comune capoluogo non sia stata costituita alcuna struttura configurabile come centrale di committenza, o nel caso in cui questa struttura, seppure costituita e operativa, non riesca a garantire il rispetto del termine di emanazione del bando entro 180 giorni. In questa ultima situazione, i Comuni non capoluogo potranno ricorrere agli altri soggetti previsti dall'articolo 37, comma 4, tra i quali rientrano anche le centrali uniche di committenza da essi costituite.

La nuova norma prevede inoltre che le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici già avviate da stazioni appaltanti diverse dalle centrali di committenza presso Province, Città metropolitane e Comuni capoluogo (quindi singoli Comuni non capoluogo o centrali uniche da questi organizzate) devono essere concluse inderogabilmente entro il 30 aprile 2019.

● RIPRODUZIONE RISERVATA



IO Lavoro

*Ad aprire
o rafforzare
lo studio ci pensano
le Casse
professionali*

a pag. 41

Il rapporto Adepp registra per il 2017 oltre 531 milioni di euro destinati al welfare

Per aprire lo studio c'è la Cassa

Dagli enti i finanziamenti per avviare o sostenere l'attività

Pagina a cura
di SIMONA D'ALESSIO

Prestiti più «leggeri» (sgravati, cioè, del tutto, o in parte, dagli interessi bancari) per professionisti che intraprendono l'attività autonoma, grazie all'impegno delle Casse di previdenza cui sono associati: al 31 dicembre 2017, la fetta più cospicua delle risorse stanziata per gli interventi di carattere assistenziale, oltre 145 milioni di euro (su un totale di più di 531 milioni complessivamente messi a disposizione), è stata indirizzata esclusivamente alla crescita lavorativa degli iscritti. E la richiesta degli aiuti è in salita, giacché nel 2016 la somma delle prestazioni distribuite per far decollare (o per consolidare) lo studio era più bassa, arrivando a rasentare i 95 milioni, sebbene, tuttavia, nel 2012 la voce varcasse la soglia dei 163 milioni. È uno dei dati più significativi del capitolo incentrato sul welfare dell'VIII rapporto realizzato dall'Adepp (l'Associazione dei 18 Enti pensionistici privati e privatizzati, perimetro nel quale sono inserite pure le due Casse che portano avanti la sola missione assistenziale, la Casagit dei giornalisti e l'Onaosi degli orfani dei sanitari), e presentato nei giorni scorsi, a palazzo Giustiniani, a Roma; dalla ricognizione

sulla previdenza privata del nostro Paese è emerso il graduale «invecchiamento» delle categorie, nonché l'ascesa degli assegni erogati a chi va in quiescenza (si veda *ItaliaOggi* dell'11 dicembre 2018), tuttavia, la mole delle sovvenzioni dedicate allo sviluppo professionale costituisce (anche) la prova di come una parte della componente giovanile decida (ancora) di investire, servendosi di un prezioso supporto, nel proprio futuro di lavoratore indipendente.

Ma, nel dettaglio, in cosa consistono le prestazioni? Si tratta di «finanziamenti in conto interessi, erogati in convenzione, finalizzati all'allestimento o al potenziamento dello studio, e allo svolgimento di incarichi professionali, con un tasso nominale annuo agevolato», laddove, viene precisato, l'Ente «si fa carico del pagamento di una quota degli interessi conseguenti all'accensione» di un prestito. Nella stessa intelaiatura, tra le iniziative ideate con l'intento, cioè, di far fare un salto di qualità al «business» degli associati agli Enti, si inquadrano i prestiti per acquisto, costruzione, o ristrutturazione dello studio, o della casa, nonché i «prestiti d'onore e mutui in conto interessi erogati in convenzione», strumenti pensati principalmente per quei giovani, che potrebbero trovare difficoltà all'atto di richiedere diretta-

mente finanziamenti negli istituti di credito; inoltre, sono previste erogazioni di denaro per effettuare tirocini formativi, contributi per la formazione professionale, inclusi i corsi di specializzazione.

A seguire, intercettando i bisogni degli iscritti, nonché osservando con attenzione i mutamenti socio-economici (e le dirette ripercussioni sui redditi e sul volume d'affari delle diverse platee di autonomi), le Casse hanno tratteggiato un affresco vistosamente eterogeneo degli interventi. Uno dei sussidi in graduale incremento è l'indennità di maternità, passata dai poco più di 97 milioni del 2012 ai quasi 125 della scorsa annualità (ma l'aumento è del 65%, se si considera l'arco temporale 2007-2017): non c'è neppure uno tra gli Enti disciplinati dai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996 che non contempli la corresponsione alle associate di questa misura, concessa non solamente in caso di gravidanza e in occasione della nascita dei figli, ma anche se si vuole ricorrere all'adozione, all'affidamento di minori, o qualora accadano aborti spontanei, oppure terapeutici.

Il dossier dell'Adepp rammenta, poi, come sia vasta l'offerta di coperture sanitarie, che «vengono acquistate sul mercato e sono fornite dalle assicurazioni private»: da anni,

i «pacchetti» confezionati per i professionisti comprendono polizze di tipo «Long term care», che sono «collegate a problemi di non autosufficienza» che, si evidenzia, «scattano nel momento in cui l'iscritto dovesse perdere la propria capacità a svolgere autonomamente le attività elementari della vita quotidiana, relative a mobilità, alimentazione ed igiene personale». A presentare una discesa è l'articolato insieme del welfare finalizzato al «sostegno degli iscritti» (il calo riscontrato è di circa il 14% dal 2007 all'anno passato, nel quale sono stati spesi dagli Enti oltre 63 milioni): ad esservi annoverati sono sia gli aiuti per chi si trova in condizione temporanea di disagio economico, sia le misure straordinarie messe a budget per soccorrere chi ha subito gli effetti delle calamità naturali sullo studio, o sull'abitazione, così come l'indennità per malattia, o infortunio (la cui durata e natura, si legge, vengono accertate «con relazione di un medico legale, o di un primario ospedaliero, designato da ciascun Ente, o tramite la presentazione di un apposito certificato»). E, abbracciando l'interno arco anagrafico degli iscritti alle Casse, le prestazioni riguardano tanto le agevolazioni contributive per le «nuove leve», quanto l'assistenza domiciliare agli ultraottantenni.

Le prestazioni assistenziali erogate

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Indennità di maternità	97,09	97,21	97,45	104,23	108,40	124,76
Prestazioni a sostegno degli iscritti	70,07	73,74	77,86	78,52	67,88	63,68
Prestazioni a sostegno della professione	163,04	117,92	126,47	107,41	94,53	145,81
Ammortizzatori sociali	24,48	35,18	37,89	38,84	15,08	6,57
Polizze sanitarie (premi pagati)	90,06	91,28	91,16	90,98	106,14	87,39
Altre prestazioni assistenziali					41,69	11,24
TOTALE PARZIALE	444,74	415,33	430,82	419,98	433,72	439,45
Prestazioni CASAGIT E ONAOSI	98,43	100,53	101,13	100,41	94,1	92,00
TOTALE	543,17	515,86	531,95	520,39	527,82	531,45

Nota: valori in milioni di euro

Fonte: VIII Rapporto Adepp sulla previdenza privata

L'aggiornamento la sfida del futuro

Investire in «visibilità» e nella promozione del professionista (nelle realtà pubbliche e private), incoraggiare l'aggiornamento e l'acquisizione di competenze aggiuntive (digitali, innanzitutto) essenziali, oramai, per «fronteggiare casistiche più specifiche e nuove», nonché «mercati più ampi», nella convinzione che il «sapere circoscritto» non consentirà di progredire. E assimilando il concetto che categorie «storiche» come quelle di «medici, avvocati, ingegneri e giornalisti» si stanno «rapidamente trasformando», specie sul fronte delle conoscenze «necessarie», senza le quali non sarà facile «restare competitive», in uno scenario «esigente», che «non ammette l'obsolescenza». È l'analisi racchiusa nel Libro bianco sul welfare, stilato dalla commissione dell'Adepp (l'Associazione degli Enti di previdenza privati) presieduta da Tiziana Stallone, che fotografa il contesto sfavorevole che interessa più d'una professione ordinistica, indicando possibili vie da seguire per «governare i cambiamenti», usando la

lente d'ingrandimento delle Casse, in grado di monitorare il «grado di solidità» dei redditi e la loro fluttuazione, nonché di determinare i bisogni della schiera di associati composta da quasi 1,6 milioni di soggetti.

La sabbia nella clessidra scorre ad un ritmo frenetico: nel documento, infatti, se da un lato s'osserva come in diversi paesi «le professioni e le specializzazioni oggi più richieste soltanto cinque anni fa non esistevano», dall'altro si compie un salto prospettico ulteriore, citando calcoli, secondo cui «il 65% dei bambini che frequentano attualmente la scuola primaria, alla fine della carriera scolastica lavorerà in settori completamente nuovi e, in alcuni casi, ancora inesistenti». Sebbene, pertanto, la globalità delle attuali misure di welfare per gli associati agli Enti valga più di 531 milioni di euro, le iniziative da adottare per «rispondere» efficacemente all'incessante evoluzione del mercato sono sempre più mirate ad irrobustire le politiche attive, affiancando spesso i professionisti

nell'iter dell'autoimprenditorialità; inoltre, mediante protocolli d'intesa sottoscritti con università ed enti di ricerca, è stato sancito l'avvio di corsi di specializzazione e di master che rispondono immediatamente al fabbisogno lavorativo degli autonomi, anticipando i problemi di inserimento nel mercato occupazionale e agendo per risolverli, laddove è possibile», prima, cioè, che diventino «cronici».

Nel contempo, gli esiti di un'indagine cui hanno partecipato 16 Casse hanno rivelato la propensione comunitaria di molte di esse che, per rendere note le opportunità dei finanziamenti europei per la realizzazione delle progettualità professionali, si sono dotate di «piattaforme che facilitano la ricerca di progetti di interesse della categoria e la loro selezione». E, infine, proliferano i piani di welfare «gestiti e finanziati direttamente» dagli Enti, che vengono riproposti in chiave Ue per assicurarsi i fondi, liberando così risorse economiche da impiegare in altre azioni a supporto degli iscritti.

Le modifiche in materia di Iva apportate dalla conversione del c.d. collegato fiscale

E-fatture a perimetro ridotto e tolleranza sui primi errori

Pagine a cura
di FRANCO RICCA

Revisione del perimetro dei soggetti tenuti alla fatturazione elettronica. Tolleranza per le violazioni commesse nella prima fase di applicazione. Ridefinizione dei termini per l'emissione e registrazione delle fatture. Semplificazione dell'esercizio del diritto alla detrazione. Questi i capisaldi delle modifiche in materia di Iva apportate dal c.d. collegato fiscale, il dl 23 ottobre 2018, n. 119/2018, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (pubblicata nella G.U. n. 293 del 18 dicembre).

Le novità sulla fatturazione elettronica. Occorre anzitutto sottolineare la modifica del perimetro soggettivo dell'obbligo della fatturazione elettronica, definito dall'art. 1, comma 3, del dlgs n. 127/2015, che originariamente comprendeva anche i soggetti esteri, se identificati in Italia ai fini Iva (mediante rappresentante fiscale o identificazione diretta). L'art. 15 del dl 119 ha modificato il predetto articolo 1 al fine di escludere dall'obbligo i predetti soggetti, in modo da rispettare i contenuti della decisione di autorizzazione rilasciata dal Consiglio Ue. L'esclusione vale sia dal lato della fatturazione attiva che passiva, sicché gli operatori stabiliti all'estero, ancorché identificati ai fini Iva in Italia, non sono neppure tenuti ad attrezzarsi per ricevere dai loro fornitori italiani fatture elettroniche, ferma restando la facoltà di adottare o ricevere comunque la e-fattura (in tale ipotesi scatterebbe l'obbligo di conservazione sostitutiva dei documenti informatici).

Si rammenta che la norma istitutiva, sempre in aderenza alla decisione Ue, esclude dall'obbligo della fatturazione elettronica le persone fisiche che si avvalgono del regime di vantaggio o del regime forfetario. A questi soggetti, il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ha aggiunto i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell'art. 34, comma

6, del dpr n. 633/72. Al riguardo, l'Agenzia ha precisato che gli operatori in questione non hanno neppure l'obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute, salvo che abbiano comunicato al fornitore la Pec o un codice destinatario al fine di ricevere le fatture elettroniche mediante il Sdi.

Regime speciale legge 398/91. L'articolo 10 del dl 119, al comma 01, inserito dalla legge di conversione, ha previsto un'ulteriore esonerazione a favore dei soggetti passivi che si avvalgono del regime tributario di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398/91 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi da attività commerciali per importo fino a 65 mila euro. Si tratta delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché degli enti non lucrativi in genere, che si avvalgono del regime speciale della legge n. 398/91 e che hanno conseguito, nel periodo d'imposta precedente, proventi commerciali non superiori alla predetta soglia. Nulla è detto per coloro che iniziano l'attività, per cui dovrà essere chiarito se, come riteniamo, nel primo esercizio sia possibile fruire dell'esonerazione sulla base dei proventi presunti.

Ai soggetti che hanno conseguito proventi superiori al predetto limite, la norma impone un singolare obbligo di assicurarsi che la fattura sia emessa per loro conto dai cessionari/committenti soggetti passivi d'imposta. In sostanza, pare di capire che per i soggetti «sopra soglia» l'obbligo della fattura elettronica dovrà essere adempiuto:

a) per loro conto, dai cessionari/committenti se soggetti passivi;

b) dallo stesso cedente/prestatore, se il cessionario/committente non è un soggetto passivo.

È da ritenere che nell'ipotesi sub b) rientri anche il caso in cui il cessionario/committente sia un soggetto passivo estero, oppure un soggetto passivo residente esonerato dall'obbligo della fatturazione elettronica (es. contribuenti in regime forfetario, od anche soggetti

in regime speciale 398/91 con proventi «sotto soglia»).

In relazione ai soggetti in esame, inoltre, il comma 02 dell'articolo 10, anch'esso inserito dalla legge di conversione, stabilisce che «gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari».

La disposizione parrebbe di portata analoga a quelle previste nell'ambito dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 34 del dpr n. 633/72, concernenti l'emissione della fattura da parte dei cessionari per conto dei produttori agricoli. Tuttavia, a parte l'impropria menzione dei «cessionari» (anziché dei committenti, vertendosi in tema di prestazioni di servizi di sponsorizzazione e di pubblicità), non appare chiaro il riferimento anche gli obblighi di «registrazione» (dei quali non c'è infatti traccia nelle richiamate disposizioni dell'art. 34), considerato che il debitore dell'imposta su tali prestazioni rimane il soggetto prestatore. La disposizione, infatti, non introduce una nuova previsione di inversione contabile: anzitutto perché (tralasciando l'ambiguo riferimento agli obblighi di «registrazione») non contiene elementi letterali in tal senso, e in secondo luogo (ma non certo secondariamente) perché non è consentito introdurre nuove fattispecie di inversione contabile che non siano previste dalla direttiva, salvo preventiva autorizzazione in deroga da parte del Consiglio Ue. Pertanto i committenti soggetti passivi nazionali che acquistano servizi di sponsorizzazione o di pubblicità da soggetti in regime speciale ex legge 398/91, a decorrere dal 19 dicembre 2018 sono tenuti a documentare essi stessi l'operazione con l'emissione della fattura, consegnandone poi un esemplare al prestatore, il quale rimane tenuto a liquidare e versare l'Iva al netto della detrazione forfetaria spettante in base alla predetta

legge.

Settore sanitario. Tornando alla fatturazione elettronica, l'articolo 10-bis del dl 119, aggiunto dalla legge di conversione, stabilisce che, per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica, relativamente alle fatture i cui dati sono inviati al sistema stesso. L'esonerazione non dovrebbe valere, dunque, se il cliente esercita il diritto di opposizione all'invio. Rimane da capire se, considerate le problematiche in materia di riservatezza dei dati, l'esonerazione debba essere letta come un divieto di fatturazione elettronica, oppure se questa possa comunque essere emessa volontariamente.

Servizi di pubblica utilità. Infine, l'articolo 10-ter, anch'esso aggiunto dalla legge di conversione, detta particolari disposizioni per le forniture di beni e servizi di pubblica utilità le cui modalità di applicazione dell'Iva sono disciplinate dai decreti ministeriali n. 366 e n. 370 del 2000 (gas, energia elettrica, acqua, telecomunicazioni, ecc.). Per le predette operazioni, rese nei confronti di persone fisiche non agenti in veste di soggetti passivi dell'Iva, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno definite regole tecniche particolari per l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sdi. Tali regole riguarderanno solo i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2005 con consumatori finali dei quali non sia stato possibile individuare il codice fiscale.

Disapplicazione e riduzione temporanea delle sanzioni. L'art. 1, comma 6, del dlgs n. 127/2015 prevede che qualora la fattura, tra soggetti residenti o stabiliti, sia emessa con modalità diverse da quella elettronica, il documento si intende non emesso e si applicano le sanzioni previste, per tale ipotesi, nell'art. 6 del dlgs n. 471/97. In tal caso, il cessionario/committente, per evitare le sanzioni a proprio carico, deve provvedere alla regolarizzazione della violazione

trasmettendo l'autofattura al sistema di interscambio.

Al fine di tenere conto delle difficoltà di avvio del nuovo adempimento, l'articolo 10 del dl 119/2018 introduce un temperamento in fase di prima applicazione. In particolare, viene previsto che per le violazioni commesse nel primo semestre del 2019 e, per i contribuenti mensili, fino al mese di settembre 2019:

- non si applicano sanzioni se la fattura elettronica sia emessa entro il termine per l'effettuazione della liquidazione dell'imposta relativa al periodo di riferimento, cioè entro il 15 del mese successivo per i contribuenti mensili, ovvero entro il 15 del secondo mese successivo al trimestre per i trimestrali;

- si applicano le sanzioni ridotte dell'80%, e dunque nella misura del 20% di quella edittale, qualora la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione del periodo successivo a quello di riferimento.

Esemplificando, il contribuente mensile tenuto a emettere (e trasmettere al Sdi) il 17 gennaio 2019 la fattura per un'operazione imponibile, il quale non abbia provveduto tempestivamente all'adempimento:

- non sarà soggetto a sanzione se emette la fattura elettronica entro il 15 febbraio 2019

- sarà soggetto alla sanzione attenuata se emette la fattura entro il 15 marzo 2019.

La relazione illustrativa del dl spiega che le predette attenuazioni si applicano anche al cessionario/committente che abbia erroneamente detratto l'imposta ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione. In particolare, qualora il cessionario/committente abbia detratto l'imposta in assenza di una fattura elettronica, lo stesso sarà esente da sanzioni se il documento è emesso, anche mediante regolarizzazione ex art. 6, comma 8, dlgs n. 471/97, entro i termini della propria liquidazione periodica; sarà invece soggetto alle sanzioni ridotte al 20% se la regolarizzazione avviene entro i termini della liquidazione periodica successiva. Qualora la frequenza delle liquidazioni periodiche adottata dal fornitore non coincida con quella del cliente, ciascuna delle due parti dovrà fare riferimento ai propri termini. Ipotizzando che l'operazione sia stata effettuata il 10 gennaio 2019 e sia stata accompagnata da una fattura cartacea emessa nella stessa data, al fine di fruire dell'esi-

mente dalla sanzione:

a) se il fornitore è mensile, mentre il cliente è trimestrale, il primo dovrà trasmettere la fattura al Sdi entro il 15 febbraio; il secondo, per esercitare il diritto alla detrazione nel primo trimestre, dovrà riceverla entro il 15 maggio;

b) se il fornitore è trimestrale, mentre il cliente è mensile, il primo dovrà trasmettere la fattura al Sdi entro il 15 maggio; il secondo, per legittimare l'esercizio del diritto alla detrazione con riferimento al mese di gennaio dovrà emettere autofattura per regolarizzazione entro il 15 febbraio.

— © Riproduzione riservata —

Le novità sulla e-fattura

- Esonero dalla fattura elettronica per associazioni sportive dilettantistiche ed enti non lucrativi in regime speciale ex legge n. 398/91, con proventi non superiori a 65 mila euro nell'anno precedente
- Esonero dalla fattura elettronica, per il 2019, per le operazioni comunicate al sistema tessera sanitaria
- Inapplicabilità o riduzione delle sanzioni per le violazioni di ritardata fatturazione commesse nel primo semestre 2019 (fino a settembre, per i mensili)



Come calcolare l'aliquota abbattuta del 9%. La norma cerca di evitare gli abusi

Tasse ridotte su utili reinvestiti in macchinari e occupazione

Pagine a cura
di **ROBERTO LENZI**

A decorrere dal 2019, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società potrà essere assoggettato a un'aliquota ridotta del 9%. La diminuzione sarà calcolata su un importo massimo corrispondente al totale degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi, sommato al costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. La previsione è contenuta nella legge di bilancio per il 2019. Sono considerati ammissibili gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. Gli investimenti ammissibili sono quelli volti alla realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, al completamento di opere sospese, all'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi. Gli acquisti possono essere realizzati anche mediante contratti di locazione finanziaria. I beni devono essere destinati a strutture situate nel territorio dello Stato, ma sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli. Per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali, acquisiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali. Il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta. Per essere ammissibile, il personale deve essere destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato. Inoltre, deve contribuire all'incremento del numero complessivo

medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018.

Norma anti-abusi. La norma cerca di evitare trasferimenti di personale e abusi. Per questo specifica che la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell'attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio di attività istituzionale, si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della rilevazione del costo, il solo personale dipendente riferibile all'attività commerciale, individuato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il beneficio spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita. I datori di lavoro possono usufruire dell'aliquota ridotta solo se rispettano, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale. I soci lavoratori di società cooperative

sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Il calcolo dell'agevolazione. Il costo è calcolato considerando il limite dell'incremento complessivo del costo del personale rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. L'incremento è considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per le società che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del testo unico, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. In caso di opzione per la trasparenza fiscale, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita e non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo. Le stesse regole valgono anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria e se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata. Però, le disposizioni si applicano a condizione che le scritture contabili previste dall'articolo 2217, secondo comma, del codice civile siano integrate con apposito prospetto da cui risultino

la destinazione a riserva dell'utile di esercizio e le vicende della riserva.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote di cui all'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata. Le agevolazioni sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, a eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

© Riproduzione riservata

Il costo è calcolato considerando il limite dell'incremento complessivo del costo del personale rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018

La gestione delle eccedenze

a) La parte degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 23 che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 23 dell'esercizio successivo

b) La parte degli utili accantonati a riserva che eccede l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui allo stesso comma 23 è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell'esercizio successivo

c) La parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale che eccede gli utili accantonati a riserva è computata in aumento dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 23 dell'esercizio successivo

L'iper-ammortamento traina il 4.0

La manovra 2019 proroga, con modifiche, l'iper-ammortamento. Il nuovo testo normativo vuole favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0». Si aggancia alle disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, specificando che si applicano, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Cambia la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti che viene ora applicata nella misura del 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, con un incremento

del 20% rispetto alla vecchia normativa. Scende invece alla misura del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro con una riduzione di 50 punti percentuali rispetto a prima.

Sprofonda nella misura del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica più sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. Rimane immutata la condizione secondo cui il costo di acquisizione del software idonei alla realizzazione dei sistemi di gestione e controllo è maggiorato del 40%. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni agevolative.



Bonus formazione anche per il 2019

La manovra proroga la disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione all'anno 2019. La base di calcolo rimane il costo del personale dipendente per il tempo impiegato nell'ambito della formazione nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0. Vengono tuttavia apportate alcune modifiche rispetto al precedente impianto. L'importo massimo annuale di 300 mila euro rimane solo per le piccole e medie imprese. La percentuale aumenta al 50% delle spese ammissibili per le spese sostenute dalle piccole imprese. Rimane al 40% per quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese, invece, il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200 mila euro e nella misura del 30%. In questo caso, si tratta di una diminuzione sia di importo totale che di percentuale. Per l'attuazione degli interventi rimangono valide, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018.

Sabatini e Made in Italy. La Sabatini è rimasta senza fondi a partire dallo scorso 3 dicembre, pertanto non è attualmente possibile presentare domanda di agevolazione. La legge di bilancio per il 2019 stanziava 48 milioni di euro per l'anno 2019, 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e 48 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno, non risulteranno utilizzate, rientrano nelle disponibilità complessive della misura. Per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ulteriori 90 milioni

di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020. All'attuazione del Piano provvede l'Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Rifinanziamento del fondo crescita sostenibile. Per il finanziamento degli interventi destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale, il fondo crescita sostenibile è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del ministro dello sviluppo economico, le risorse saranno ripartite tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriale complessa e quelli da attuare per le altre situazioni di crisi industriale.

Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza artificiale, Blockchain e Internet of things. Si aggiunge un nuovo strumento per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0. Si tratta di un fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza artificiale, Blockchain e Internet of things. Nasce con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il fondo è destinato a finanziare progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia a opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell'internet of things, funzionali alla competitività del paese. Può finanziare iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi. Può fungere da supporto operativo

e amministrativo alla realizzazione di quanto previsto sopra, al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Con regolamento adottato su proposta del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sarà individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse e sarà definito un assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture capital) italiano ed estero. Al fondo potranno affluire contributi su base volontaria.

Nuovo voucher per la digitalizzazione. Arriva il nuovo voucher per consulenze alle micro e piccole imprese. Con il nuovo strumento è attribuito un contributo a fondo perduto, nella forma di voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal piano nazionale impresa 4.0. Le consulenze possono essere finalizzate all'ammmodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. Il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40 mila euro. Alle medie imprese il contributo è riconosciuto in relazione a ciascun periodo

d'imposta in misura pari al 30% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25 mila euro. In caso di adesione a un contratto di rete, avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete in misura pari al 50% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80 mila euro. I contributi sono subordinati alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese o le reti beneficiarie e le società di consulenza o i manager qualificati iscritti in un elenco istituito con apposito decreto del ministro dello sviluppo economico. Con decreto saranno stabiliti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco delle società di consulenza e dei manager qualificati, nonché i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione dei contributi e per l'eventuale riserva di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti d'impresa.

© Riproduzione riservata

Riguardo alla Sabatini, la legge di Bilancio per il 2019 stanziava 48 milioni di euro per l'anno 2019, 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e 48 milioni di euro per l'anno 2024

R&S, d'obbligo una relazione tecnica

Il credito d'imposta R&S del 50% spetterà solamente per i costi del personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, nonché per il costo dei contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta. Sarà mantenuto al 50% anche per il costo sostenuto per i contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di startup innovative e con imprese rientranti nella definizione di Pmi innovative. Scende invece al 25% il credito d'imposta sul costo del personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo. Scendono al 25% anche i costi dei contratti stipulati con imprese che non rientrano nelle specifiche agevolabili al 50%. Al 25% scendono anche le quote degli ammortamenti di strumenti e attrezzature imputabili al progetto, oltre che le privative industriali. Viene però introdotta la possibilità di inseri-

re tra i costi ammissibili i materiali, le forniture e gli altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, agevolabili con una percentuale del 25%, ma solo se tale novità non danneggia il beneficiario nell'ambito del calcolo della spesa incrementale.

I nuovi adempimenti. Le imprese beneficiarie del credito d'imposta saranno tenute, già per le attività dell'anno corrente, a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, dovrà essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa.



Nuove occasioni. Affiancano una formazione tributaria di 55 ore alle tradizionali competenze su successioni, locazioni e dichiarazioni

Sempre più geometri specializzati nel Fisco

Francesco Nariello

Dalle detrazioni fiscali alle successioni, dal calcolo di Imu e Tasi a trasferimenti immobiliari e locazioni, fino alla redazione della dichiarazione dei redditi. Sono alcune delle attività che possono essere svolte dal geometra fiscalista, figura specializzata che unisce alle prestazioni tecniche tipiche della categoria le competenze professionali necessarie a fornire ai propri clienti anche un'assistenza fiscale.

In tempi di crisi dell'edilizia, con il calo delle opportunità legate alle nuove costruzioni, sono sempre di più i professionisti legati al mondo immobiliare che cercano nuove occasioni di lavoro. E che sono disposti a intraprendere specifici percorsi di formazione per acquisire il know

PAROLA CHIAVE

Geometra fiscalista

Multidisciplinarietà

Il geometra fiscalista esercita una professione che unisce due competenze: quelle tecniche tradizionali e le altre di carattere fiscale, spaziando, in quest'ultimo settore, dalle locazioni alle compravendite, dalle successioni alle dichiarazioni dei redditi. Competenze che si acquisiscono con corsi di formazione ad hoc dopo il diploma o la laurea triennale

how utile ad ampliare la propria offerta di servizi. È il caso dei geometri che decidono di specializzarsi sul fronte fiscale, distinguendosi dal profilo classico della professione e puntando a introdurre un valore aggiunto alle proprie prestazioni, anche rispetto a quelle proposte - in casi analoghi - da altre categorie come, da una parte, gli architetti e, dall'altra, i commercialisti (o gli stessi Caf).

Categoria in crescita

Una scelta adottata, negli ultimi anni, da un numero crescente di professionisti. Secondo i dati forniti da Agefis - l'associazione dei geometri fiscalisti, nata nel 2012 con lo scopo di assistere e formare la categoria in ambito fiscale - si occupano della materia tributaria sui fronti "immobiliare e reddituale", in modo più o meno ampio, circa 12mila geometri, più del 10% degli oltre centomila iscritti all'Albo nazionale - con un trend di crescita pari al 16% lo scorso anno (ma anche del 12% nel 2016 e del 10% nell'anno precedente).

Il geometra fiscalista - spiega Mirco Mion, presidente Agefis - «è una figura multidisciplinare che fonde l'anima tecnica immobiliare e quella fiscale, per quanto concerne i servizi alle persone fisiche». È in grado, infatti, di dare risposte al contribuente rispetto alle scelte legate a operazioni come compravendite, trasferimenti, locazioni, successioni, oppure detrazioni per ristrutturazione o efficientamento energetico, verificando anche elementi come la capienza Irpef. E che, allo stesso tempo, opera da centro



Mirco Mion.
 Presidente di Agefis, l'associazione dei geometri fiscalisti che dal 2012 assiste e forma questi tecnici sui temi fiscali

raccolta Caf, con la possibilità di redigere in autonomia dichiarazioni dei redditi: modello 730, Isee, Red».

Il percorso formativo

Ma come si diventa geometri fiscalisti? Dopo il diploma (o laurea triennale) e l'abilitazione a svolgere la professione, bisogna necessariamente frequentare corsi specifici sui principali argomenti di matrice fiscale. A proporre un percorso di formazione definito e certificato, che punta a garantire la trasparenza delle competenze acquisite, è la stessa Agefis con un programma di specializzazione strutturato in cinque corsi base sulle tematiche principali (locazione, detrazioni fiscali in edilizia, successioni, trasferimenti, fiscalità immobiliare dal catasto al fisco) più uno specifico sulla fiscalità reddituale (assistenza Irpef) che include tre moduli online. L'intero percorso ha una durata di 55 ore e può essere concluso nel corso di due anni: alla fine c'è un test conclusivo, il cui superamento consente di ottenere la certificazione Agefis di geometra fiscalista.

I professionisti - dice Mion - «si stanno rendendo conto che le opportunità di risollevare il fatturato degli studi si lega sempre di più alla fornitura di nuovi servizi». Specializzarsi in ambito fiscale può essere remunerativo «e consentire di aggiungere al proprio reddito tra i 10mila e i 30mila euro l'anno». Ad oggi, sono oltre 3.700 i geometri fiscalisti abilitati da Agefis, in crescita costante negli ultimi anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

L'accordo siglato con i sindacati con il piano di assunzioni 2019/2020

Parte il treno del lavoro

Ferrovie dello Stato cerca 1.100 operatori

Pagina a cura
DI LAURA ROTA

Il gruppo Ferrovie dello Stato cerca nuovo personale. Il biennio 2019-2020 vedrà infatti l'assunzione di 1.100 operatori in tutta Italia. «Abbiamo migliorato», dichiara Salvatore Pellecchia, segretario generale di Fit-Cisl, che ha seguito le trattative fra il sindacato e l'azienda di trasporti fino alla firma dell'accordo, «le condizioni dell'accordo siglato a luglio 2017, che prevedeva 400 posti in meno. Il valore di queste assunzioni sta anche nel fatto che andranno soprattutto impiegate in un settore delicato e strategico come la manutenzione». Nel dettaglio l'accordo prevede, infatti, che 1.000 nuove unità verranno indirizzate verso il comparto delle infrastrutture, mentre le restanti 100 lavoreranno per il processo di circolazio-

ne. Inoltre, la nuova firma prevede l'istituzione di misure di sostegno al reddito per circa 700 lavoratori in uscita, che non sono più in possesso dell'idoneità fisica per adempiere alle proprie mansioni e le cui posizioni sono state

gico come la manutenzione infrastrutture. Il merito di questo risultato va anche alle lavoratrici e ai lavoratori di Rfi che hanno saputo ben supportare le iniziative, le azioni e gli accordi posti in essere dai sindacati».

L'azienda ricerca persone dinamiche, brillanti, global mindset, con un approccio digitale e aperte al cambiamento per cogliere insieme le sfide del business e centrare

gli obiettivi del piano d'impresa. Ferrovie dello Stato è costantemente impegnata per garantire la soddisfazione dei clienti e per offrire una qualità del servizio sempre più elevata, facendo dell'innovazione tecnologica e della sicurezza dei veri e propri punti di forza. La società investe ingenti risorse in iniziative di welfare aziendale, riconosciuto dal gruppo come strumento capace di migliorare il benessere e la motivazione dei lavoratori,

nonché facilitare il bilanciamento e l'integrazione dei tempi di vita e di lavoro. Il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, uno tra i grandi player internazionali dell'ingegneria, delle infrastrutture e dei trasporti, opera in oltre 60 paesi nei cinque continenti, dove genera ricavi per oltre un miliardo di euro. L'espansione internazionale è uno dei cinque pilastri del piano industriale 2017-2026 di FS Italiane, che prevede la crescita dei ricavi delle operazioni all'estero dal 13% attuale al 23% nel 2026, fino a raggiungere i 4,2 miliardi di euro. Attraverso le società del gruppo, FS Italiane controlla sub holding e società nel Regno Unito, in Francia, in Germania, in Grecia, in Olanda e in Serbia e ha filiali nell'Europa dell'est, in Medio Oriente, in Africa, in Sud America e in India.

Gli interessati possono presentare la candidatura collegandosi al link <https://www.fsitaliane.it/lavoraconnoi.html>.



superate dalla tecnologia e da una nuova e più efficiente organizzazione. Quanto concordato rientra nelle iniziative che la società sta portando avanti per favorire il ricambio generazionale e il rinnovamento aziendale, grazie all'assunzione di giovani neolaureati e diplomati in materie tecniche.

«Il valore di queste assunzioni», continua Pellecchia, «sta anche nel fatto che vanno soprattutto impiegate in un settore delicato e strate-



Nei cantieri fantasma 300mila case bloccate da Milano a Bari

CRISI IMMOBILIARE

Sono disseminati in tutta Italia i cantieri immobiliari partiti prima della crisi e che si sono arena-

ti con la frenata del mercato. Uno stock di quasi 300mila abitazioni. In alcune grandi città, come Milano, molti complessi stanno ripartendo, soprattutto i cantieri sotto le 50 unità residenziali.

In provincia un mercato ancora stagnante non permette la riapertura dei cantieri. Qui le compravendite sono in lieve ripresa e i prezzi ancora in calo. Bisogna anche considerare che, in molti

casi, queste iniziative allo stadio ancora embrionale sono già invecchiate rispetto agli standard abitativi attuali. Riaprire i cantieri significa portare sul mercato abitazioni con scarso appeal.

Dezza — a pagina 13

Immobiliare in crisi. A Milano i progetti in difficoltà provano a ripartire, mentre a Bologna, Savona e Padova il blocco è totale

Quasi 300mila case senza futuro nei cantieri fermi

Paola Dezza

Gru ferme, cantieri transennati ma vuoti, scheletri di edifici da terminare.

In molte città italiane e nella provincia la crisi immobiliare ha lasciato brutti ricordi visibili. Soprattutto nel settore residenziale, nel quale il buon momento dell'immobiliare prima del 2008 aveva spinto a costruire per poi vedere frenare molte iniziative.

Oggi il settore è tornato a registrare compravendite in aumento, secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio dell'agenzia delle Entrate, del 6,7% nel terzo quarter 2018. Una ripresa lenta che non permetterà di assorbire quanto si stava costruendo, soprattutto fuori dalle grandi città dove il mercato è fermo e registra ancora prezzi in discesa. Anche Milano stessa non è esente dai casi di insuccesso, ma «il problema è nelle aree esterne alle grandi città, nell'hinterland e nei piccoli centri - dice Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari -. Operazioni partite negli anni del boom che sono state portate via dal fallimento dei costruttori e di alcune banche. Oggi abbiamo uno stock dai 200mila a 300mila abitazioni in corso di realizzazione che non saranno mai completate. Si tratta di case concentrate sull'area padana e sul versante Emi-

lio-adriatico. Nel momento del boom con i finanziamenti facili si è costruito anche dove non c'era effettivamente domanda. E oggi, che non c'è comunque mercato, i complessi stanno anche invecchiando».

Nelle grandi città, dice Breglia, si recupera invece tutto, è solo una questione di prezzo. In un piccolo centro no. È cambiato anche il trend che fino ad alcuni anni fa prevedeva un'esodo dalle grandi città che poi non si è realizzato. «È un tema importante per il mercato» spiega Breglia.

C'è stato anche un momento in cui sono nati alcuni fondi immobiliari che hanno cercato di traghettare questi complessi fantasma verso la vendita, ma sono rimasti pochi, anche per via di questioni legali decisamente intricate.

Da Porta Vittoria (che adesso riparte) alla Manifattura Tabacchi, che procede ancora a rilento, dal Quartiere Adriano alle Residenze Carlo Erba, dove dopo anni sono ripresi i lavori, a via Antegnati dove le "Residenze Visconti" sono ferme alla fase di cantiere (in attesa di permesso di costruire per la realizzazione di social housing) molti sono i casi più o meno di insuccesso o di ritardo a Milano. «Nel capoluogo lombardo le iniziative di piccole dimensioni ripartono - dice Enzo Albanese, a capo di Sigest -. I cantieri sotto le 50 unità a Milano sono l'80% del mercato e in genere hanno meno

problemi ad arrivare a buon fine».

Sul fronte dei complessi a uso misto a Milano ci sono diverse aree interessate da iniziative imponenti. Santa Giulia attende l'ok dal Comune per partire con i lavori, possibili grazie all'arrivo del colosso austriaco Lendlease, Milanosesto ha avuto in questi giorni l'autorizzazione a nuove bonifiche, con relativa apertura di una linea di credito da parte di Intesa Sanpaolo. In quest'ultimo caso si profila all'orizzonte un'intesa Hines-Prelios per rilanciare il progetto e trovare nuovi capitali (si veda il Sole24Ore di giovedì 20 dicembre).

Nel resto d'Italia la situazione è anche più difficile. A Bologna il quartiere Lazzaretto è un perenne cantiere. Un'area che doveva cambiare volto grazie all'Università e a residenti in grado di occupare i 2mila appartamenti previsti, ma dove le strade sono tuttora sterrate e molti palazzi disabitati. Completato il primo lotto, il resto del progetto subisce ritardi causati dalla crisi e dalla rimodulazione della presenza dell'Università. La prima area residenziale è ancora mezza vuota, marciapiedi e piccole aree verdi da completare. Resta in forse lo sviluppo complessivo. Stessa aria tira al quartiere Navile, che ha vissuto fasi alterne e non trova un'identità. Ci sono palazzi vuoti e spazi verdi lad dove diverse società, come Galotti, hanno iniziato le proprie difficoltà.

Di insuccessi se ne trovano su tutto il territorio italiano. A Savona, per esempio, per le aree ex Gavarry il Tar ha accolto il ricorso dei residenti contro il Piano Urbanistico Operativo relativo alla trasformazione dell'ex stabilimento in un complesso residenziale e commerciale. Si prevede quindi una sorta di effetto a catena su altri ricorsi simili.

Secondo l'elaborazione di Scenari Immobiliari, a Padova è fermo il progetto PP1, che prevedeva la realizza-

zione di unità immobiliari di lusso con destinazione residenziale, commerciale e direzionale. A Modena nelle Ex Fonderie, progetto di riqualificazione urbanistica, dopo dieci anni il masterplan viene rivisto con una riduzione della previsione di edilizia residenziale e l'esclusione degli insediamenti commerciali.

Anche a Bari nel quartiere Sant'Anna ci sono progetti mai realizzati o immobili senza agibilità. Due lotti sono stati realizzati e uno in attesa. A Napo-

li, invece, ormai Bagnoli è diventato una storia infinita. La riconversione dell'area, che fino agli inizi degli anni 90 ha ospitato il complesso industriale Italsider, non è ancora partita nonostante diversi progetti e idee avanzate via via nel corso degli anni.

«Cantieri ce ne sono in molti quartieri - dice Alessandro Ghisolfi, responsabile dell'ufficio studi di Abitare.Co. -. Ma con notevoli differenze tra grandi città e piccoli centri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mappa delle iniziative bloccate



Fonte: Scenari Immobiliari



Milano. Il cantiere delle residenze Carlo Erba (Città Studi) è stato fermo a lungo

.professioni



trasferirsi all'estero

Le regole per lavorare in un altro Paese Ue

Aquaro, Bussi e Castellaneta — a pagina 9

**Dario Aquaro
Chiara Bussi**

Esercitare la professione in pianta stabile in un altro Paese europeo? È un'opzione a portata di mano, ma con regole diverse in base alla categoria di appartenenza.

Secondo la banca dati della Commissione Ue, dal 1997 al 2017 sono stati circa 600mila i professionisti globetrotter dei 28 Paesi: tra loro 35.729 italiani. Le mete più gettonate sono state finora il Regno Unito (scelto nel 41% dei casi) e la Svizzera (21%), seguiti a distanza da Francia, Belgio, Spagna e Germania. In testa ci sono i medici (circa 12 mila) e gli infermieri di primo e secondo livello (8.700); ma i Paesi Ue vicini e lontani esercitano appeal anche su farmacisti, ingegneri e avvocati. E sugli architetti, che incidono per il 19% sulla mobilità professionale europea.

A dettare le regole di questa mobilità è soprattutto la direttiva 2005/36/Ce aggiornata nel 2013, che favorisce la libera circolazione dei lavoratori nel mercato unico e nei Paesi dello Spazio economico europeo (Norvegia, Liechtenstein e Islanda), e ha riunito 15 diverse discipline riguardanti specifiche professioni. La direttiva 2005/36 vale per le professioni regolamentate nel Paese di destinazione, ma non si applica a revisori dei conti e intermediari assicurativi, che seguono regole ad hoc. Una graduale rimozione delle barriere, in-

Lavorare all'estero. Anche i professionisti che hanno il riconoscimento automatico della qualifica in base alle regole Ue devono aspettare l'ok del Paese di destinazione

Dagli avvocati agli architetti la via stretta per l'Europa

coraggiata anche da una serie di sentenze della Corte di giustizia Ue.

Le professioni «armonizzate»

Medici, infermieri e architetti (così come veterinari, ostetriche e farmacisti) beneficiano del cosiddetto "riconoscimento automatico", perché i requisiti minimi di formazione sono stati "armonizzati" a livello europeo. Per loro il primo passo è sempre quello di chiedere il riconoscimento della qualifica all'autorità competente del Paese di destinazione, le cui verifiche in questo caso sono più rapide e snelle.

Nel caso dei **medici**, un documento chiave da presentare è quello che attesta il «good professional standing», cioè l'onorabilità professionale, rilasciato dal ministero della Salute. «La libera circolazione della nostra professione - spiega Nicolino D'Autilia, responsabile del settore estero dell'Ordine (Fnomceo) - ha fatto notevoli passi avanti. I tempi di attesa per ottenere l'attestato sono però in alcuni casi molto lunghi, anche mesi».

Tra gli **architetti**, il riconoscimento è per chi ha un percorso di studi completo, con laurea quinquennale. «Mentre la figura degli iunior, prevista soltanto in pochi Paesi Ue, non è riconosciuta», spiega Livio Sacchi, del Consiglio nazionale (Cnappc). «A ogni modo, gli architetti italiani sono tra i più stimati all'estero per professionalità, anche fuori dalla Ue. Ma intanto a livello comunitario guardiamo con attenzione agli sviluppi della Brexit, mentre i professionisti

inglesi hanno comunque chiesto di restare all'interno del Consiglio europeo degli architetti».

Gli **infermieri** (al pari di farmacisti, fisioterapisti, guide alpine e agenti immobiliari) hanno visto arrivare due anni fa la tessera professionale europea: una procedura online ancor più facile e veloce, in cui è il centro dello Stato di origine a valutare in primis i documenti. «Servirebbe però - dice Beatrice Mazzoleni, segretaria nazionale della Fnopi (Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche) - una maggiore uniformità tra i vari soggetti europei che si interfacciano con i lavoratori ospitati stabilmente in un altro Paese».

Il sistema generale

Ci sono altre professioni che vorrebbero accedere al meccanismo della tessera europea: in particolare architetti e **ingegneri**. Ma se i primi beneficiano già del riconoscimento automatico delle qualifiche, i secondi ricadono nel sistema generale previsto dalla direttiva 2005/36/Ce. Che non è automatico ma prevede un confronto tra i percorsi formativo-professionali degli Stati e la possibilità, in caso di differenza "sostanziale" di condizionare il riconoscimento a misure compensative (prova attitudinale o tirocinio di adattamento). Gli ingegneri, già inclusi nella prima fase di sperimentazione della tessera, e poi scartati a causa della disomogeneità dei percorsi formativi tra i Paesi Ue, puntano comunque ad accedere al ri-

conoscimento facilitato di cui già fruiscono gli architetti.

Regole ad hoc

Ancora differente il percorso per il riconoscimento del titolo degli **avvocati**.

ti. Per poter esercitare stabilmente all'interno della Ue il legale deve dimostrare almeno tre anni di attività nel Paese di destinazione. «Il sistema funziona - dice Carlo Forte, rappresentante del Consiglio nazionale fo-

rense a Bruxelles - e del resto i requisiti per la nostra professione, che per sua natura è fortemente radicata nel diritto nazionale, non potrebbero essere armonizzati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINQUE CASI A CONFRONTO

1 ARCHITETTI
Junior senza automatismi

I percorsi formativi degli architetti sono stati "armonizzati" a livello europeo e i professionisti italiani possono fruire del riconoscimento automatico delle qualifiche, se in possesso di laurea quinquennale (sono esclusi gli architetti junior). Occorre avere la qualifica indicata nell'allegato V della direttiva 2005/36/Ce (titolo di formazione ed eventuale certificato). L'autorità dello Stato ospitante non può dunque controllare la formazione e richiedere documenti che ne specifichino il contenuto. Deve confermare la ricezione della domanda entro un mese e deve decidere entro tre mesi. I requisiti linguistici non devono superare quanto oggettivamente necessario per l'esercizio della professione.

2 AVVOCATI
Tre anni di rodaggio

Per gli avvocati esistono regole ritagliate su misura e definite dalla direttiva 98/5/Ce e in quella 2005/36. Un legale italiano che intende esercitare stabilmente la professione in un altro Paese Ue deve iscriversi all'elenco professionale della città dove intende lavorare (ad esempio il Barreau de Paris). Per i primi tre anni potrà esercitare il diritto del Paese di destinazione o quello Ue, ma in tribunale dovrà affiancare un "collega" di quel Paese. Poi avrà diritto al riconoscimento vero e proprio. Competente per la verifica del titolo è sempre l'Ordine del luogo di stabilimento. Ad esso si dovrà presentare il certificato di cittadinanza, l'attestazione dell'iscrizione a un Ordine italiano e, alla fine dei 3 anni, un dossier in cui si dimostri il carattere regolare ed effettivo dell'attività svolta nel Paese di stabilimento.

3 INFERMIERI
Iter più facile con la tessera

La professione di infermiere è una delle sette "armonizzate" a livello Ue e regolamentata dalla direttiva 2005/36/Ce. Per poter lavorare in un Paese Ue occorre chiedere il riconoscimento del titolo all'autorità del Paese di destinazione. In genere questa richiede un certificato di "good standing" (certificato di onorabilità professionale), emesso dal

ministero della Salute. Per lavorare nel Regno Unito occorre invece l'iscrizione al registro nazionale Nmc e un certificato linguistico IELTS con votazione di almeno 7. Gli infermieri possono anche richiedere la tessera professionale europea con procedura elettronica e un iter più snello.

4 INGEGNERI
Confronto sulla formazione

Per esercitare stabilmente la professione di ingegnere in un altro Stato Ue bisogna fare domanda all'autorità responsabile del Paese ospitante, dopo aver chiesto al ministero della Giustizia italiano di certificare la propria abilitazione. L'autorità estera verifica il livello della qualifica secondo i criteri della direttiva 2005/36, confrontando i contenuti della formazione con quella nazionale richiesta. Eventuali differenze sostanziali "di percorso" possono essere colmate con misure compensative: un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale. Spetta al richiedente optare per l'uno o per l'altra.

5 MEDICI
Possibile un esame di lingua

Anche la professione di medico beneficia del riconoscimento automatico secondo la direttiva 2005/36. Il primo passo è inoltrare la domanda di riconoscimento all'autorità estera competente, che in genere è l'Associazione professionale, che deve rispondere entro quattro mesi. In genere è richiesto un "attestato di conformità" e il "good standing" (onorabilità professionale) rilasciati dal ministero della Salute. I beneficiari del riconoscimento devono avere la conoscenza linguistica necessaria per esercitare la professione in un altro Paese Ue e in alcuni casi l'autorità competente del Paese ospitante richiede un esame di lingua.

Nuova disciplina in arrivo

Test di proporzionalità per rimuovere nuove barriere

Marina Castellana

Europa senza frontiere per i professionisti è ancora un puzzle incompiuto, ma sta per aggiungersi un altro tassello per cercare di rimuovere eventuali ostacoli. Prima di mettere in campo nuove regole che possono limitare l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata, gli Stati Ue dovranno effettuare un test di proporzionalità. Si tratta di una valutazione di impatto da svolgere in modo "obiettivo e indipendente" con la quale i Paesi europei saranno tenuti a verificare che le nuove regole non siano direttamente o indirettamente «discriminatorie sulla base della nazionalità o della residenza».

A prevedere il test di proporzionalità è la direttiva 2018/958 che dovrà essere recepita dai Paesi Ue entro il 30 luglio 2020. L'Italia sta accelerando i tempi per arrivare puntuale e l'atto è stato incluso nella legge di delegazione europea 2018, in fase di approvazione.

Non si tratta di un'armonizza-

zione dei requisiti per l'accesso a una professione regolamentata, che rimane nelle competenze degli Stati, ma di un freno alla loro autonomia, per assicurare interventi che non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di uno scopo e che tengano conto dell'impiego di mezzi che siano il meno restrittivi possibile.

L'obbligo di valutare la proporzionalità dei requisiti che si frappongono all'accesso alle professioni e al loro esercizio era stato fissato nella direttiva 2005/36, ma l'esame è stato disomogeneo. Di qui la scelta di intervenire con un atto ad hoc per garantire l'applicazione di un principio generale e fondamentale per il mercato interno.

Il test dovrà essere effettuato su tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso a una professione o il suo esercizio. Questo vuol dire che nel campo di applicazione sono incluse questioni come l'uso dei titoli professionali e ogni attività legata a questo aspetto. La direttiva non si applica, però, nei casi in cui i requisiti specifici relativi

a una professione siano già oggetto di una disciplina Ue.

La direttiva, poi, non introduce nozioni statiche ma chiede agli Stati di tenere «in debito conto eventuali sviluppi sopravvenuti successivamente all'adozione delle disposizioni in questione».

Sul contenuto del test di proporzionalità, gli Stati dovranno agire nel rispetto dell'articolo 7 secondo il quale sono da considerare, tra gli altri fattori, la natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico e, in particolare, i rischi per i destinatari di servizi, compresi i consumatori, i professionisti o i terzi, l'impatto sulla libera circolazione, la possibilità di intervenire con misure meno restrittive per conseguire l'obiettivo di interesse pubblico.

L'iter seguito e le misure adottate, oltre ad essere sottoposte a uno scrutinio degli interessati, inclusi i destinatari dei servizi, anche attraverso l'utilizzo di consultazioni pubbliche, potranno essere oggetto di ricorso. Spetta agli Stati predisporre gli strumenti in questa direzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



PROCEDURA PIÙ SNELLA

Medici, farmacisti, architetti, infermieri, veterinari e ostetriche beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche



REQUISITI ULTERIORI

Per esercitare stabilmente la professione di avvocato nella Ue il legale deve dimostrare almeno tre anni di attività nel Paese ospitante



DIPLOMAZIA DELLA RICERCA

INIZIA DAL MAROCCO L'EXPORT DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE

di **Eugenio Bruno**

Si scrive «diplomazia della ricerca». Si legge chance per gli atenei italiani di collaborare con le università straniere. Fino ad aprire una o più sedi oltreconfine. Nel tentativo di internazionalizzare un sistema accademico sin troppo autarchico. Con appena l'1% dei docenti a contratto e il 5% degli studenti che arrivano dall'estero. E con l'obiettivo, tutt'altro che secondario, di aprire una "via della seta" del terzo millennio alle imprese tricolori.

Il progetto è già partito. Prima tappa, probabilmente a gennaio, in Marocco.

— Continua a pagina 22

1%

È la quota di docenti stranieri, tra ordinari e associati, che insegnano nelle università italiane. Leggermente più alte le percentuali di immatricolati e iscritti totali stranieri presso le nostre università: rispettivamente, 5 e 4,6 per cento

DIPLOMAZIA DELLA RICERCA

UNIVERSITÀ ITALIANE IN FORMATO EXPORT

di **Eugenio Bruno**

— Continua da pagina 1

Alanciare l'idea di una «diplomazia della ricerca» è stato il 22 novembre scorso, nel corso del convegno Esof organizzato alla Farnesina, il capo dipartimento Università del Miur, Giuseppe Valditara. Ma, a quanto pare, siamo ben oltre la dichiarazione di intenti. L'operazione - che coinvolge i ministeri degli Affari esteri e dell'Istruzione, oltre alla Conferenza dei rettori e al Cnr - sta per trasformarsi in un primo memorandum d'intesa. Che vede protagonista, come controparte, il governo di Rabat.

Il documento in corso di definizione punta esplicitamente a rafforzare la cooperazione scientifica e accademica tra l'Italia e il Marocco. Battendo ogni strada. L'intenzione è quella di andare oltre lo scambio di docenti e ricercatori. Da qui la proposta di avviare doppie lauree o titoli congiunti. Oppure di creare laboratori di ricerca e innovazione o dipartimenti universita-

ri. Fino all'apertura di vere e proprie sedi distaccate. Tutto ciò che potrebbe servire alle aziende di casa nostra per fare innovazione sul campo e intercettare i talenti del futuro prima dei loro competitor. Continentali e non.

In quest'ottica, il Marocco dovrebbe essere solo il primo di un gruppo più ampio di partner strategici. Di cui potrebbe fare parte, ad esempio, la Malesia. Oppure la Sud Corea, con cui si sta pensando di avviare un'iniziativa analoga a "Italia-Cina".

Nel gruppo potrebbero poi rientrare la Russia, se si pensa alla matematica, all'informatica o all'intelligenza artificiale, o l'Ucraina. Oppure il Brasile, se lo sguardo va alla robotica. E anche l'Argentina, se a interessare dovesse essere lo spazio. In una sorta di "code sharing" dell'innovazione che punta a rimettere l'Italia al centro del sistema della ricerca europea.

Al di là dello storico nodo delle risorse a disposizione, che vede l'Italia arrancare ancora nella spesa complessiva per ricerca e sviluppo, gli altri "fondamentali" in materia

sembrano buoni. Come dimostra il nostro ottavo posto al mondo per numero di pubblicazioni scientifiche. Che diventa il terzo se il raffronto lo si fa sulle risorse investite, con 3,5 articoli ogni milione di dollari investiti in ricerca, così da piazzarci anche davanti agli Usa. E un altro segnale di incoraggiamento arriva dal programma Prima (Partnership for research and innovation in the Mediterranean area). Su 18 bandi, i consorzi italiani coinvolti sono 15. E in nove casi il nostro Paese si è aggiudicato anche il coordinamento del progetto.

Nel solco della «diplomazia della ricerca» cara a Valditara si inserisce anche un'altra iniziativa recente. E cioè la designazione in seno all'Eosc - il cloud europeo della ricerca - del rappresentante italiano che per anni non era stato nominato. Un sistema di circolazione del sapere scientifico che, in un prossimo futuro, potrebbe essere esteso anche all'Africa. Sfruttando l'esperienza delle università italiane in Etiopia. Nell'ottica di anticipare i prossimi sviluppi tecnologici, anziché subirli.

È RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ISTITUTO ITALIANO AD ASMARA

La scuola che forma gli eritrei

C'è oltremare una scuola italiana passata attraverso l'ascesa e la caduta dello stato liberale, del fascismo e dell'avventura coloniale, sopravvissuta all'impero del "negus" etiopie Haile Selassie e al comitato militare-marxista del Derg fino a vedere nascere una nuova nazione: l'Eritrea. Una storia tutta vissuta da Asmara, la piccola capitale in stile modernista, patrimonio Unesco, dove opera ancora oggi una tra le più antiche (fu fondata nel 1907 dal governatore d'Eritrea Ferdinando Martini) e più frequentate scuole italiane all'estero: 1.224 studenti (dalle elementari alle superiori), quasi tutti eritrei con una piccola percentuale di italiani (figli dei docenti e del personale dell'ambasciata). Per l'Eritrea, un unico presidente (Isaias Afewerki) in venticinque anni di vita, libere elezioni mai celebrate e una gioventù in fuga verso l'Occidente, si è aperta una nuova stagione: a luglio la dichiarazione di pace con

la vicina Etiopia che ha messo fine allo stato di guerra che si trascinava dal 1998 e a novembre la cancellazione delle sanzioni Onu (il Paese era accusato di finanziare l'estremismo islamico) hanno portato il paese del Corno d'Africa fuori da un decennale isolamento. Prospettive di sviluppo che il premier Giuseppe Conte ha intercettato con una visita ad Asmara a ottobre, seguita da una missione di imprenditori italiani al seguito della viceministra degli Esteri Emanuela Del Re. Come per il passato, anche nella rinascita eritrea la scuola italiana potrà avere un ruolo decisivo: nella prospettiva dell'abolizione di un servizio militare di fatto permanente, il governo eritreo ha chiesto di ampliare l'offerta formativa con l'aggiunta del liceo linguistico (accanto a scientifico, ragioneria e istituto per geometri). La storia continua.

— **Riccardo Ferrazza**

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La detrazione è semplificata

Ai fini della detrazione, l'Iva delle fatture d'acquisto ricevute e registrate nei primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui l'operazione è stata effettuata può essere imputata alla liquidazione del mese precedente, purché del medesimo anno solare. Questo l'effetto della modifica che l'articolo 14 del dl 119/2018 ha apportato all'art. 1, comma 1, del dpr n. 100/1998, concernente le regole per l'esecuzione della liquidazione periodica dell'Iva. Alla disposizione è stata infatti aggiunta la previsione che consente di esercitare il diritto alla detrazione all'imposta «relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell'anno precedente». In tema di fatture d'acquisto, inoltre, l'articolo 13 del dl 119 ha modificato l'articolo 25 sopprimendo l'obbligo di numerazione progressiva.

Tornando alla modifica dell'art. 1 del dpr n. 100/98, in sostanza, in deroga al principio secondo cui il diritto alla detrazione va esercitato con riferimento al periodo fiscale nel quale si realizzano congiuntamente il presupposto sostanziale dell'esigibilità dell'imposta e quello formale del ricevimento della fattura, si ammette (ripristinando la prassi previgente, in particolare l'interpretazione di cui alla risoluzione n. 202/2001) la possibilità di detrarre l'Iva con riferimento al periodo di

effettuazione dell'operazione, ancorché la fattura sia pervenuta dopo, purché entro il 15 del mese successivo e, dunque, in tempo utile per la liquidazione periodica. Per esempio, se l'operazione è effettuata a gennaio, ma la fattura arriva (o addirittura è emessa) a febbraio, purché entro il giorno 15, l'Iva a credito potrà essere imputata al mese di gennaio. Questo non è però possibile per le fatture che si riferiscono a operazioni dell'anno solare precedente: di conseguenza, per esempio, l'Iva risultante dalle fatture d'acquisto ricevute a gennaio 2019 in relazione a operazioni di dicembre 2018, anche se pervenute entro il giorno 15, non potrà essere portata in detrazione nella liquidazione di dicembre, ma potrà essere detratta solo da gennaio 2019.

Questa limitazione mira a rispettare l'imputazione della detrazione nel periodo d'imposta quanto meno con riferimento all'anno solare. Alcuni commentatori, nel criticare la norma, hanno richiamato il parere favorevole che la Commissione europea ha rilasciato in ordine alla possibilità di retro-imputare la detrazione rispetto al momento di ricezione della fattura, consentendo di esercitare il diritto con riferimento al periodo di esigibilità dell'imposta. Non bisogna però dimenticare che la Commissione, organo essenzialmente esecutivo, non ha alcun potere di fornire interpretazioni con valore giuridico della normativa Ue.

Questo compito spetta esclusivamente alla Corte di giustizia, che peraltro rigetta frequentemente le tesi della Commissione. E la Corte, sul punto, si è pronunciata in modo sensibilmente diverso. Nella sentenza 29 aprile 2004, C-152/02, interpretando le disposizioni degli articoli 178 e 179 della direttiva Iva, essa ha infatti stabilito che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono i due requisiti necessari, «vale a dire che la cessione dei beni o la prestazione dei servizi abbia avuto luogo e che il soggetto d'imposta sia in possesso della fattura o del documento che possa considerarsi equivalente secondo i criteri fissati dallo Stato membro interessato». La Corte ha conseguentemente escluso che, all'atto della disponibilità della fattura, il diritto possa essere esercitato retroattivamente, con riferimento al periodo (precedente) in cui l'imposta è divenuta esigibile, spiegando che questa conclusione è conforme alla propria giurisprudenza in materia, in quanto l'esercizio del diritto alla detrazione «presuppone che, in linea di principio, i soggetti passivi non effettuino pagamenti e, quindi, non versino l'Iva a monte prima della ricezione della fattura, o di un altro documento con-

siderato a essa equivalente, e che non si possa ritenere che l'Iva gravi su una data operazione prima di essere stata versata».

Tornando alla modifica apportata all'art. 1 del dpr n. 100/98, occorre osservare che la formulazione della norma non parrebbe consentire di imputare la detrazione al mese precedente a quello di ricevimento della fattura se l'operazione non è stata effettuata in tale mese, ma antecedentemente: per esempio, se l'operazione è effettuata a marzo 2019 e la fattura perviene entro il 15 aprile, la detrazione potrà essere operata su marzo; se però la fattura pervenuta entro il 15 aprile si riferisce ad un'operazione effettuata a febbraio, la detrazione parrebbe esercitabile solo nella liquidazione relativa al mese di ricezione della fattura, ossia aprile.

Infine, si osserva che la modifica, seppure «tarata» letteralmente sui contribuenti mensili, dovrebbe valere, con i necessari adattamenti, anche per i contribuenti che eseguono le liquidazioni con cadenza trimestrale. Parrebbe dunque corretto ritenere che questi contribuenti possa-

no esercitare la detrazione, in relazione alle operazioni effettuate in uno qualsiasi dei mesi del trimestre solare (escluso il quarto), a condizione che la fattura pervenga e sia annotata entro il 15 del secondo mese successivo. Sul punto si è in attesa di chiarimenti ufficiali.

—© Riproduzione riservata—



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Sostitutivi applicabili anche a chi detiene quote in Srl o associazioni in partecipazione

Forfait e flat tax, platea variabile

Fuori soci di società personali e aderenti a enti familiari

Pagina a cura
DI FABRIZIO G. POGGIANI

Forfait e flat tax applicabili anche ai soggetti che detengono quote in società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, purché la società partecipata non svolga le medesime attività riconducibili a quelle esercitate dagli stessi esercenti attività di impresa o arti e professioni. Restano fuori dai regimi sostitutivi, inoltre, i contribuenti soci di società personali o che partecipano in associazioni o imprese familiari. Questa la più interessante modifica introdotta con il maxiandamento nella legge di Bilancio 2018 al regime «forfettario», di cui alla legge 190/2014, e al regime di «flat tax», di nuova introduzione, con la conseguenza che la platea dei soggetti destinatari è probabilmente destinata ad aumentare. Il regime forfettario prescinde dalla determinazione del reddito su base analitica e stabilisce che ciò si ottiene applicando ai ricavi e compensi, percepiti nel periodo d'imposta, un differente coefficiente di redditività in funzione del codice Ateco che contraddistingue l'attività svolta; è evidente la sostanziale differenza rispetto al regime di vantaggio poiché non assumono rilevanza le spese sostenute nello stesso esercizio relative all'attività di impresa o dell'arte o della professione, fatta eccezione per i contributi previdenziali versati in base alla legge.

Al reddito così determinato, nel regime forfettario, viene applicata un'imposta sostitutiva del 15% (o del 5% per le nuove iniziative) a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (Irppef), delle relative addizionali e del tributo regionale (Irap). I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, devono conservare i documenti ricevuti ed emessi, ai sensi dell'art. 22, dpr 600/1973 e presentare la dichiarazione dei redditi, nei termini e con le modalità previste, di cui al dpr 322/1998,

restando immuni dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri.

Con riferimento, invece, alla nuova imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni (nota come «flat tax»), che potrà essere applicata soltanto a partire dall'anno successivo (2020), per i soggetti che non rientrano nel regime forfettario e che, quindi, conseguono o percepiscono ricavi e/o compensi tra i 65.001 euro e i 100 mila euro, con un'aliquota sostitutiva leggermente più alta (20%), il reddito viene determinato nei modi ordinari, quindi senza l'applicazione di un coefficiente di redditività ma per contrapposizione di ricavi e costi, con l'ulteriore aggravio che per questi soggetti resta in piedi l'obbligo di emissione della fattura elettronica, ma con esclusione dall'applicazione della ritenuta di acconto (serve apposita dichiarazione del percipiente) e dell'Iva.

Il legislatore è intervenuto, innanzitutto, a eliminare due condizioni che ostavano all'applicazione del regime forfettario, di cui alla legge 190/2014; ci si riferisce, in particolare, alle spese per lavoro dipendente o per collaboratori, anche a progetto, per importi complessivamente non superiori a 5 mila euro lordi (nel limite sono comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro) e al costo complessivo dei beni mobili strumentali, al lordo degli ammortamenti che, alla chiusura dell'anno precedente, non doveva superare 20 mila euro, tenendo conto del valore complessivo di fine anno e attribuendo rilevanza anche alle eventuali dimissioni.

Ma la legge di bilancio per il prossimo anno introduce ulteriori condizioni ostative all'applicazione dei due regimi.

Non possono avvalersi del regime forfettario, ma nemmeno del regime di «flat tax», le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva (agricolo, agenzie di viaggio e quant'altro) o di regimi forfettari di determinazione

del reddito, i soggetti non residenti, fatta eccezione per quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Ue o in uno Stato See che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producano nel territorio nazionale redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto, i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati, porzioni di fabbricato e di terreni edificabili, nonché di mezzi di trasporto nuovi. Si aggiungono, sebbene in versione diversa rispetto alle prime bozze circolate, le esclusioni, per entrambi i regimi, in dipendenza della presenza di imprenditori o di esercenti arti e professioni che, contemporaneamente alla detta attività, partecipano in società di persone, associazioni o imprese familiari, di cui all'art. 5, del dpr 917/1986 (trasparenza) ovvero «controllano» (direttamente e/o indirettamente) srl o associazioni in partecipazione esercenti «attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni»; di fatto, per esempio, il legale potrà partecipare anche con partecipazioni qualificate in una società a responsabilità limitata sportiva, ma non potrà applicare uno dei due regimi indicati se la società a responsabilità limitata partecipata esercita, magari come società tra professionisti (stp), la medesima attività legale.

La seconda condizione, innovativa, concerne l'esercizio dell'attività del contribuente che aspira ad applicare i regimi anzidetti, poiché il legislatore dispone che le persone fisiche, la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali «sono in corso rapporti di lavoro» o con i quali siano «intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta» o nei confronti di soggetti, più o meno direttamente riconducibili a questi ex datori di lavoro, non potranno entrare nei due diversi regimi.

Rispetto all'attuale formulazione della lettera d-bis), del

comma 57, dell'art. 1, legge 190/2014, che esclude «i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50» del dpr 917/1986 «eccedenti l'importo di 30.000 euro», è fin troppo evidente che, nella nuova versione si sia posta l'attenzione sulla finalità di impedire, a chi era dipendente o collaboratore di un determinato datore di lavoro, di decidere (o, peggio, di essere stimolato) a «trasformarsi» in contribuente con partita Iva, continuando a lavorare prevalentemente per lo stesso committente ma in altra veste. Quindi, un ex dipendente di un'impresa artigiana che si mette in proprio non potrà mai beneficiare e, di conseguenza, entrare in uno dei due regimi anzidetti se è in procinto di realizzare, per esempio, 60 mila euro di ricavi sui 100 mila con l'azienda di cui egli era dipendente; la perdita di uno dei requisiti d'accesso oppure la verifica di una condizione ostativa, però, determina la fuoriuscita dal regime forfettario a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento, ai sensi del comma 71, dell'art. 1, della legge 190/2014, compresa la presenza di un accertamento divenuto definitivo che constati la perdita di una delle predette circostanze, con la conseguenza che l'ex dipendente potrà tranquillamente applicare i regimi indicati e solo con la chiusura del periodo d'imposta potrà eseguire la detta verifica, passando eventualmente dal periodo d'imposta successivo al regime diverso (semplificato e/o ordinario). I soggetti che hanno i requisiti per utilizzare il regime, ma non intendono fruirne, possono esercitare l'opzione per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, mediante comportamento concludente e barrando l'apposito campo del quadro «VO» della dichiarazione annuale Iva, restando valida la scelta per almeno un triennio e, decorso il periodo minimo, per ciascun anno successivo fino alla revoca, ai sensi del comma 70, dell'art. 1 della l. 190/2014.

Regimi forfettari e flat tax: chi è dentro e chi è fuori

Forfettari	- Persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni
	- Dall'1/1/2019
	- Ricavi e/o compensi inferiori a 65.000 euro
	- Imposta sostitutiva 15% (o 5%)
	- Fuori se partecipano, contemporaneamente, all'esercizio di attività, a società personali, associazioni o imprese familiari o se controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa o arti e professioni
	- Fuori se esercitano prevalentemente la propria attività nei confronti di datori di lavoro o di soggetti riconducibili a questi ultimi, direttamente e/o indirettamente, con i quali è in corso un rapporto di lavoro o lo era nei due precedenti periodi d'imposta
Flat Tax	- Persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni
	- Dall'1/1/2020
	- Ricavi e/o compensi tra 65.001 euro e 100.000 euro
	- Imposta sostitutiva al 20%
	- Fuori i soggetti che si avvalgono di regimi Iva speciali e/o regimi forfettari di determinazione del reddito e i soggetti non residenti (dentro i residenti Ue e See con reddito prodotto sul territorio per almeno il 75%)
	- Fuori se effettuano cessioni di fabbricati e terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
	- Fuori se partecipano, contemporaneamente, all'esercizio di attività a società personali, associazioni o imprese familiari o se controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa o arti e professioni
	- Fuori se esercitano prevalentemente la propria attività nei confronti di datori di lavoro o di soggetti riconducibili a questi ultimi, direttamente e/o indirettamente, con i quali è in corso un rapporto di lavoro o lo era nei due precedenti periodi d'imposta



Il pacchetto di misure per il rilancio interessa insegnanti, professionisti, locazioni e forfait

Cedolari, effetto a lungo rilascio

Impatti fiscali di cassa solo nel 2020 dalle 4 tasse piatte

Pagina a cura
DI GIULIANO MANDOLESI

Il governo gialloverde per il rilancio dell'economia e la riduzione della pressione fiscale punta tutto su interventi ad hoc settoriali, inserendo nella legge di Bilancio 2019 quattro nuove tasse piatte (altrimenti dette flat tax) i cui benefici saranno principalmente focalizzati su imprese e professionisti di piccole e medie dimensioni e i cui impatti in termini fiscali «di cassa» inizieranno a manifestarsi concretamente solo nel 2020. In realtà delle quattro forme di cedolari inserite nella manovra solo due sono di nuova introduzione: l'imposta sostitutiva sulle lezioni private e quella per i professionisti e imprese con fatturato tra i 65.001 euro e i 100 mila euro. Mentre per le restanti due, ovvero la cedolare secca sulle locazioni e il regime forfettario, il legislatore è intervenuto ampliando esclusivamente l'ambito di applicazione.

Se l'intento e la conseguenza diretta dell'utilizzo delle imposte sostitutive sono quelli di ridurre il carico fiscale per determinate tipologie reddituali o categorie di soggetti, il rischio e rovescio della medaglia è inevitabilmente quello di creare iniquità e discriminazioni evitabili invece con interventi su larga scala che sarebbero però più onerosi e, senza i necessari fondi, anche meno incisivi.

L'imposta sostitutiva per lezioni private e ripetizioni. Di nuova introduzione, la c.d. flat tax insegnanti concede la possibilità a docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado di applicare un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni. Come detto, fatta la cedolare se qualcuno gode dei vantaggi, altri vengono discriminati e in attesa

di ulteriori chiarimenti in relazione all'ambito applicativo, sembrerebbero attualmente esclusi dalla nuova flat tax sia i docenti senza titolarità di cattedra (coloro, per esempio, che sono inseriti nelle graduatorie di istituto) sia i soggetti che non svolgano attività di insegnamento nelle scuole.

Quella che può essere inquadrata come una imposta bizzarra nasce in realtà da uno studio della fondazione Einaudi secondo cui il sommerso prodotto proprio dalle attività di ripetizioni e lezioni private svolte dai docenti parallelamente agli incarichi da lavoro dipendente sia quantificabile in circa un miliardo di euro.

Viene però da chiedersi quale possa essere l'effettivo extra gettito prodotto da questa nuova cedolare in termini di «incentivo della regolarità», anche alla luce delle attuali possibilità concesse ai docenti che vogliono mettersi in regola. L'attuale sistema fiscale, infatti, consente agli insegnati due possibilità alternative per dichiarare i redditi prodotti da attività esterne di docenza, come redditi occasionali oppure, in caso di continuità e sempre che compatibili con i contratti sottoscritti, tramite l'utilizzo di partita Iva.

Se con la forma del lavoro autonomo occasionale, dichiarando quindi gli introiti tra i redditi diversi, il reddito generato si andrebbe a cumulare con quello da lavoro dipendente con un probabile incremento della tassazione, in caso di utilizzo della partita Iva, invece, sarebbe possibile accedere ai regimi fiscali agevolati che, in caso di nuove attività, sarebbero addirittura fiscalmente più convenienti della neo imposta sostitutiva introdotta. Con la nuova flat tax su lezioni e ripetizioni, infatti, il docente pagherebbe il 15% sul reddito prodotto, mentre applicando il regime forfettario, in caso di nuova attività, sconterebbe l'aliquota ridotta del 5% calcolata addirittura non su tutto

l'incasso ma sul reddito forfettizzato. In poche parole vista l'aliquota stabilita e considerata anche le attuali alternative per mettersi in regola, il rischio è che la neo imposta si rilevi un flop in termini di extra gettito prodotto.

La cedolare secca sugli immobili commerciali. In questo caso il legislatore si è limitato ad ampliare l'ambito applicativo della cedolare secca, ovvero l'imposta sostitutiva sui redditi da locazione, anche ai contratti stipulati nel 2019 aventi a oggetto locali commerciali classificati nella categoria catastale C/1 e con superficie massima di 600 metri quadri (escluse le pertinenze).

In questo caso l'intento del governo è quello di cavalcare il successo prodotto dall'applicazione della cedolare secca alle locazioni abitative in termini di riduzione dell'evasione (fenomeno in realtà marginale per gli affitti commerciali), ma anche di cercare di porre un freno all'epidemia chiusura delle attività commerciali nei centri storici delle città.

Per evitare, infatti, che si generasse una risoluzione di massa dei contratti in essere con contestuale sottoscrizione di altro contratto tra le stesse parti e per lo stesso bene con effetto dal 2019, il regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Anche in questo caso però le stringenti restrizioni della norma sia in termini di ambito applicato sia in relazione al vincolo temporale fissato per i soli contratti 2019 creano non poche iniquità e discriminazioni. In poche parole la nuova cedolare secca è pensata e concepita per avere una gittata estremamente ridotta restringendo il campo di applicazione a un'unica catego-

ria catastale (con un ulteriore vincolo dimensionale) tagliando di fatto fuori tutta una serie di altre tipologie di immobili come magazzini, laboratori, capannoni, opifici e alberghi e stabilendo anche uno specifico ambito temporale che esclude le locazioni in corso al 15 ottobre 2018 e termini i benefici al 31/12/2019.

L'ampliamento del regime forfettario. La principale novità del regime forfettario introdotto con la legge 190/2014 è di certo l'ampliamento della soglia dei ricavi per l'accesso, innalzata ed equiparata per tutte le attività a 65 mila euro.

Il restyling della norma però prevede anche l'abrogazione dei limiti relativi ai beni strumentali e alle spese per lavoro dipendente che di fatto limitavano l'accesso per molti contribuenti altrimenti interessanti mentre restano invariati i coefficienti di redditività. Secondo quanto previsto dall'Upb, l'ufficio parlamentare del bilancio, i soggetti interessati all'applicazione del nuovo regime sono stimati in circa il 17% di tutte le aziende e professionisti.

L'imposta sostitutiva per imprese e professionisti. Applicabile dal 1° gennaio 2020 con i correlati effetti in termini di cassa a partire a partire 2021 la nuova imposta sostitutiva per imprese e professionisti prevede l'applicazione di una imposta sostitutiva del 20% applicabile ai contribuenti con fatturato tra i 65.001 e i 100 mila euro.

A differenza del quanto previsto per il regime forfettario però il reddito imponibile non sarà soggetto a coefficienti di redditività ma verrà calcolato analiticamente. Anche questo regime (come il forfettario) sarà esonerato sull'applicazione dell'Iva e dei relativi adempimenti ma resta fermo l'obbligo di fatturazione elettronica e secondo l'Upb interessati ad applicare la nuova tassa piatta sarebbero circa l'8% del totale delle partite Iva.

Le «tasse piatte» nella legge di Bilancio

Imposta sostitutiva lezioni private (flat tax insegnanti)	Imposta sostitutiva con aliquota del 15% per compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni
Cedolare secca immobili commerciali	Imposta sostitutiva con aliquota al 21% per i redditi da locazione stipulati nel 2019 per immobili categoria catastale c/1 fino ai 600 metri quadrati
Regime forfettario	Imposta sostitutiva al 15% (5% per le nuove attività) per imprese e professionisti con fatturato fino a 65 mila euro
Imposta sostitutiva imprese e professionisti	Imposta sostitutiva al 20% per imprese e professionisti con fatturato tra i 65.001 euro e i 100 mila euro

